



SEMINARIO INFORMATIVO PROMOSSO DA
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
in collaborazione con Agenzia delle Entrate - Area Territorio

DOCFA 4.00.3

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 IN TEMA DI "**IMBULLONATI**"

La stima degli immobili speciali e particolari e le variazioni per scorporo degli «imbullonati».
Nuove metodologie di individuazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema catastale

Ing. Arturo ANGELINI

Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare Settore Servizi Catastali Ufficio Sviluppo Tecnico Scientifico

Roma, Mercoledì 2 marzo 2016



Legge di Stabilità 2016: la stima degli immobili speciali e particolari e le variazioni per scorporo degli "imbullonati"

- Componenti immobiliari oggetto di stima catastale
- Variazioni per "scorporo degli impianti"
- Effetti fiscali delle variazioni per "scorporo degli impianti"

Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale

• La specifica "destinazione d'uso" delle unità a destinazione speciale e particolare





Documenti di prassi e Istruzioni operative dell'AdE

www.agenziaentrate.gov.it

Documentazione

Provvedimenti, circolari e risoluzioni

Circolari

CIRCOLARE N. 2/E



Roma, 01 Febbraio 2016

OGGETTO: Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare - Nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa).



Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare

www.agenziaentrate.gov.it

Cosa devi fare

Aggiornare dati catastali e ipotecari

Aggiornamento Catasto fabbricati- Docfa

Software Docfa 4.00.3

ISTRUZIONI OPERATIVE

1° febbraio 2016

Modifiche apportate alla procedura Docfa

Versione 4.00.3




Le componenti immobiliari oggetto di stima catastale

Art. 1, comma 21, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

<u>Sono esclusi</u> dalla stessa stima diretta <u>macchinari, congegni, attrezzature ed altri</u> <u>impianti, funzionali allo specifico processo produttivo</u>.







IL SUOLO

- di norma, è lotto di terreno su cui ricade l'unità immobiliare, costituito dal sedime delle costruzioni e dalle aree accessorie e pertinenziali, così come rappresentati nelle planimetrie catastali dell'unità immobiliare
- in presenza di più unità immobiliari sul medesimo lotto di terreno, è da intendersi come quota parte del lotto che compete a ciascuna unità, ovvero quale elemento, anche strutturale, su cui si sviluppa ciascuna unità (ad esempio la copertura di un fabbricato)







LE COSTRUZIONI

- sono le opere edili, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, immobilizzate al suolo mediante qualsiasi mezzo di unione
- a titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i
 pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così
 come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e
 restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di
 presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le
 torri, le ciminiere e i pozzi







Alcune precisazioni



Le strutture poste a monte e a valle del processo produttivo svolto nell'unità immobiliare, destinate al semplice stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o semilavorati, ancorché allo stato liquido, aeriforme o solido granulare, sono da considerarsi «costruzioni» (al pari di magazzini) e, come tali, da includere nella stima catastale.







Alcune precisazioni



Le opere di sbarramento, di presa e di scarico delle acque, i pozzi piezometrici, le gallerie di derivazione e i canali sono da considerarsi «costruzioni» e, come tali, da includere nella stima catastale.

Non, così, per le condotte forzate, che sono da considerarsi, invece, elementi impiantistici funzionali al processo produttivo, e come tali da escludere dalla stima catastale







GLI ELEMENTI STRUTTURALMENTE CONNESSI

che accrescono la qualità e l'utilità del suolo o delle costruzioni cui sono connessi, nei limiti dell'ordinario apprezzamento

- sono componenti che conferiscono all'unità immobiliare una utilità trasversale, indipendente dal processo produttivo svolto al suo interno
- a titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria gli impianti elettrici, idricosanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili
- la stima catastale deve essere comunque limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato di tali componenti, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori





Alcune precisazioni

La Circolare n. 2E/2016 annovera tra tali elementi anche i pannelli solari integrati sui tetti e nelle pareti, che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Ci si riferisce, in particolare, a quelle istallazioni (riconducibili, ad esempio, alle *Tipologie specifiche* n. 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007) in cui i pannelli costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni, ed in assenza dei quali, quindi, non vi sarebbe più una copertura o una chiusura verticale della costruzione, circostanza che renderebbe la stessa inutilizzabile.







LE COMPONENTI IMPIANTISTICHE

funzionali ad uno specifico processo produttivo

- sono quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica (macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti), che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno
- tali componenti sono da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale







CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA E STAZIONI ELETTRICHE

Non sono più oggetto di stima catastale:

le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli *inverter* e i pannelli fotovoltaici^(*)

(*) ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni









Restano oggetto di stima catastale:

CENTRALI FOTOVOLTAICHE

- il suolo (ovvero le strutture su cui si ergono)
- eventuali opere di fondazione
- i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione
- le sistemazioni varie (recinzioni, percorsi, ecc.)

CENTRALI EOLICHE

- il suolo
- le torri e le relative fondazioni
- i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione
- le sistemazioni varie (recinzioni, percorsi, ecc.)







INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Non sono più oggetto di stima catastale:

tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l'essicazione dei prodotti.







INDUSTRIA SIDERURGICA

Non sono più oggetto di stima catastale anche gli altoforni.

INDUSTRIA PER LA RAFFINAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Non sono più oggetto di stima catastale, ad esempio, i forni di preriscaldamento, le torri di raffinazione atmosferica o sotto vuoto, gli impianti destinati ai processi di conversione (cracking) o di miglioramento della qualità dei prodotti della raffinazione (reforming, desolforazione, isomerizzazione, alchilazione, ecc.), nonché gli impianti per il trattamento dei fumi e delle acque.







IMPIANTI DI RISALITA

Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – <u>sono, altresì, esclusi dalla stima</u> i **motori che azionano i sistemi di trazione**, anche se posti in sede fissa.

Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.







PARCHI DIVERTIMENTO

Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili.

Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano come vere e proprie «costruzioni» e, quindi, come tali, sono da includere nella stima catastale.





Quadri descrittivi presenti nella nuova versione Docfa 4.00.3

Al fine di rendere i modelli di dichiarazione conformi alle nuove previsioni di cui all'art. 1, comma 21, della L. n. 208/2015, nella nuova versione Docfa 4.00.3, resa disponibile dal 1° febbraio 2016, sono stati modificati alcuni quadri descrittivi delle unità immobiliari

mod. 2NB Parte I Quadro E

E Impianti Generali e di Sicurezza				E Elementi generali strutturalmente connessi		
☐ Depurazione nel cor ☐ Abbattimento fumi ☐ Antincendio Us Sci	no a tonnell' azienda onsortile scite di sicurezza cale di emergenza		\Rightarrow	_	nell' azienda consortile fumi Uscite di sicurezz Scale di emergen one con :	_



Quadri descrittivi presenti nella nuova versione Docfa 4.00.3

mod. 2NB Parte I Quadro H

	H Elementi Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89					
1. VALU	1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO					
Area fabbr.(4)	Tipologia	Destinazione	Consistenza m² - m³(5)	Valori Unitari €/m² - €/m³	Valori Complessivi €	



	H Elementi Estimali Utilizzati per la Destinazione della Rendita Catastale Proposta con Riferimento all' Epoca Censuaria 1988/89				
1. VALU	1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO				
Rif. (3)	Natura (4)	Descrizione (5)	Consistenza m² - m³	Valori Unitari €/m² - €/m³ (6)	Valori Complessivi €

- (3) Richiamare i riferimenti planimetrici.
- (4) Inserire "S" se trattasi di suolo, "C" se trattasi di costruzioni, "E" se trattasi di elementi strutturalmente connessi.
- (5) Descrivere sommariamente la destinazione d'uso dell'elemento stimato, le sue caratteristiche costruttive e l'unità di misura utilizzata per esprimerne la consistenza. Esempi: Tettoia in ferro (m²); Piazzale asfaltato (m²); Vasca in c.a. (m³); ecc.
- (6) I valori unitari devono riferirsi all'unità di misura utilizzata per esprimere la consistenza.







Quadri descrittivi presenti nella nuova versione Docfa 4.00.3

mod. 2NB Parte II


Quadro A

B Riferimenti di 1	Mappa del Corpo di Fab	brica		B Rifer	imenti di Mapp	a del Corpo di Fal	obrica o dell'Area
	Particella Particella Particella					Particella Particella	
			Quadro E	3			
C Destinazione Pr	rincipale d'Uso		\Box	C Uso	prevalente del C	Corpo di Fabbrica o	dell'Area
			Quadro I	E			
E Impian	tti Stabilmente Infissi (2)		□	E Eler	menti strutturalı	mente connessi	









(*) Le previgenti disposizioni in materia di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di stima catastale per le unità immobiliari a destinazione speciale e particolare sono, sostanzialmente, rinvenibili nel paragrafo 3 nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, indicata dall'art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quale strumento di interpretazione autentica delle modalità di applicazione dell'articolo 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652.





L'innovazione introdotta dall'art. 1, comma 21, della Legge n.208/2015 determina un diverso riferimento estimativo tra

- le unità immobiliari già iscritte in catasto, per le quali la rendita catastale è stata determinata tenendo "conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione...., senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura(*)...", e
- quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, per le quali, a far data dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale è determinata, ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, escludendo dalla stessa stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

(*) Cfr. Paragrafo 3 della Circolare n. 6 del 2012





Al fine di realizzare **uniformità nei riferimenti estimativi** catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, è stata prevista la possibilità di presentare dichiarazioni di variazione, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri.

Art. 1, comma 22, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

"A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli <u>intestatari catastali degli immobili</u> di cui al comma 21 <u>possono presentare atti di aggiornamento</u> ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, <u>per la rideterminazione della rendita</u> catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21".

La previsione di cui al **comma 22** introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta.

Per tale finalità, nella nuova procedura Docfa 4.00.3 è stata introdotta una ulteriore

specifica tipologia di documento di variazione, denominata

"Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"

a cui è automaticamente connessa la causale

"Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"



REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE


A far data dal 1° febbraio 2016, le variazioni ex comma 22 devono essere redatte obbligatoriamente con la nuova versione Docfa 4.00.3

Le variazioni per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) dovranno prendere in considerazione una unità immobiliare per ciascun atto di aggiornamento.

Per la compilazione del $Quadro\ B-Dati\ generali\ del\ Modello\ D$:

✓ nella Sezione "Tipo mappale" non è necessario indicare alcun dato (protocollo e data)





✓ nella Sezione "Unità Immobiliari" dovrà essere indicata una sola u.i.u. in variazione





✓ nella Sezione "Unità derivate" dovrà essere indicata una sola u.i.u. in categoria a destinazione speciale e particolare



Unita' derivate				
a destinazione ordinaria	n.			
speciale e particolare e categorie F	n. 1			
beni comuni non censibili	n.			









✓ nella Sezione "Causale di Presentazione" non dovrà essere indicata nessuna delle causali presenti (la causale del documento sarà generata automaticamente dall'applicativo quando viene selezionata la specifica Tipologia di documento della sezione successiva).





✓ nella Sezione "Tipologia di documento" dovrà essere indicata la specifica tipologia denominata "Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015"





La variazione per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) è incompatibile con qualunque altra causale di presentazione

(l'eventuale selezione di una delle causali presenti nel modello sarà automaticamente annullata dall'applicativo quando viene selezionata la specifica Tipologia di documento)







- I. Le variazioni per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) dovranno essere corredate delle planimetrie dell'unità immobiliare
- II. La determinazione della rendita catastale proposta è effettuata attraverso i noti procedimenti dell'estimo catastale (escludendo, evidentemente, dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo") e segue le usuali regole di compilazione dei relativi quadri dell'atto di aggiornamento
- III. In fase di accettazione, l'atto di aggiornamento viene sottoposto, da parte dell'Ufficio Provinciale Territorio competente, alle ulteriori verifiche concernenti:
 - ✓ La rappresentazione planimetrica ¹
 - ✓ La categoria catastale proposta²
 - ✓ La rendita catastale proposta ³
- IV. Le variazioni per "scorporo degli impianti" (ex comma 22) saranno identificabili in visura attraverso la seguente causale:

Variazione del gg/mm/aaaa n. xxx/aaaa in atti dal gg/mm/aaaa (protocollo n. xxxxx) Rideterminazione della rendita ai sensi dell'art. 1, comma 22, L. n. 208/2015.

³ La variazione per "scorporo degli impianti" è compatibile solo con variazioni in diminuzione della rendita già agli atti.





¹ La variazione per "scorporo degli impianti" non è compatibile con variazioni di sagoma/consistenza/distribuzione degli spazi delle u.i.u. censite ed oggetto di variazione.

² La variazione per "scorporo degli impianti" non è compatibile con variazioni della categoria di un Gruppo diverso da quello già agli atti.



Art. 1, **comma 23**, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 21 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.

Laddove i controlli di conformità eseguiti dall'Ufficio in fase di accettazione diano esito positivo, il documento di aggiornamento viene registrato nelle banche dati catastali, con espressa indicazione, che sarà rinvenibile in visura, sia della data di presentazione, utile ai fini di una eventuale anticipazione degli effetti fiscali, sia della data di registrazione agli atti della variazione.

Il documento risultato non conforme viene restituito al professionista, con le relative motivazioni, senza registrazione nella banca dati catastale. La riproposizione del documento, adeguatamente rielaborato perché risulti conforme, esplica i propri effetti con riferimento alla nuova data di presentazione.



Introduzione dell'ulteriore dato relativo alla specifica "destinazione d'uso" dell'unità immobiliare di categoria D o E

A decorrere dal 1° febbraio 2016, nell'ambito delle dichiarazioni redatte con la nuova procedura Docfa 4.00.3, sia di nuova costruzione che di variazione, è prevista l'ulteriore indicazione della "destinazione d'uso" delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

Tale dato, codificato secondo un elenco - chiuso - disponibile all'interno dell'applicativo informatico, costituisce una informazione integrativa rispetto alla usuale dichiarazione della categoria catastale ed è finalizzata a realizzare una maggiore fruibilità delle informazioni disponibili nelle banche dati catastali (la destinazione d'uso dichiarata resterà agli atti catastali e non comparirà in visura).

Tra le destinazioni d'uso e le categorie catastali è realizzata una corrispondenza univoca nel senso che ogni destinazione d'uso è compatibile con una ed una sola categoria catastale, mentre ad ognuna delle categorie catastali può corrispondere anche più di una destinazione d'uso.



La specifica "destinazione d'uso" dell'unità immobiliare

Esempi di correlazione tra categoria catastale e destinazione d'uso)

REGOLE DI COMPATIBILITA' TRA CATEGORIA CATASTALE E DESTINAZIONE D'USO				
CATEGORIA CATASTALE	DESTINAZIONE D'USO (COMPATIBILE)			
	COD.	DESCRIZIONE		
	0101	Immobili in uso a centrali termoelettriche e turbogas		
	0102	Immobili in uso a centrali idroelettriche		
	0103	Immobili in uso a centrali eoliche		
	0104	Immobili in uso a centrali fotovoltaiche		
	0105	Immobili in uso a centrali per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili		
D/1	0201	Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere		
Opifici /	0202	Immobili per l'estrazione di petrolio greggio e di gas		
	0301	Capannoni industriali e costruzioni assimilabili		
	0302	Siti industriali costituiti da aree occupate prevalentemente da impianti		
	0503	Discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (con produzione annessa)		
	0504	Immobili destinati al trattamento delle acque reflue (con produzione annessa)		
	1701	Immobili destinati ad ospitare impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia		



La specifica "destinazione d'uso" dell'unità immobiliare

Esempi di correlazione tra categoria catastale e destinazione d'uso)

Categoria Catastale	Destinazione d'Uso (COMPATIBILE)			
	COD.	DESCRIZIONE		
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	0401 0601 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0801 0802 0803 0804 0903 1002 1003 1004 1005	Interporti e terminal portuali Uffici strutturati Centri commerciali Immobili destinati a grande distribuzione organizzata in fabbricati autonomi Altri immobili destinati al commercio all'ingrosso o al dettaglio Immobili destinati ad attività fieristiche Autorimesse pluripiano e autosilos Autofficine meccaniche e carrozzerie ubicate in fabbricati industriali Scuole Istituti universitari e conservatori Collegi e convitti, educandati e seminari Accademie e scuole militari Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte Discoteche, sale da ballo e simili Sale da gioco Parchi di divertimento, tematici e zoo Orti e giardini botanici		
	1006 1103 1104 1105 1202 1301 1302	Stabilimenti balneari Immobili destinati ad impianti di risalita commerciali non finalizzati al trasporto pubblico Porti turistici Aeroporti turistici o per voli non di linea Stabilimenti termali Immobili militari Caserme destinate ai Corpi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica		
	1501 1704	Palazzi a destinazione terziaria o commerciale di pregio storico-artistico architettonico Aree attrezzate per servizi ai veicoli		






Introduzione dell'ulteriore dato relativo alla specifica "destinazione d'uso" dell'unità immobiliare

Modello D Quadro U

La selezione del Gruppo D o E nel campo categoria permette di visualizzare, e selezionare, tutte le destinazioni d'uso con esso compatibili. La successiva selezione della specifica destinazione d'uso individua univocamente la categoria catastale. La selezione della categoria catastale permette di visualizzare, e selezionare, le sole destinazioni d'uso con essa compatibili







Le Entità tipologiche relative alle costruzioni e alle aree

Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC)

Individuazione delle autorimesse e delle cantine

Dati degli intestatari catastali e del dichiarante

Documenti di variazione per presentazione di planimetria mancante

Conservazione sostitutiva – Produzione dei documenti docfa in formato PDF/A

DOCFA 4.00.3







Ing. Arturo ANGELINI

Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare Settore Servizi Catastali Ufficio Sviluppo Tecnico Scientifico

Grazie per l'attenzione

